

VERBALE DI ACCORDO

Roma, 20 dicembre 2011

Tra

l'Enel Spa, rappresentata dai Sigg.: Gorga, Crivelli, Chianese

e

le Organizzazioni sindacali nazionali



FILCTEM, rappresentata dai Sigg.: Morselli, Berni, Sorrentino

FLAEI, rappresentata dai Sigg.: De Masi, Arca, Losetti, Mancuso, Meazzi, Testa

UILCEM, rappresentata dai Sigg.: Pascucci, Marcelli

Premesso che

- in data 6 aprile 2011 le Parti hanno sottoscritto l'accordo sindacale nazionale in tema di regime agevolativo fiscale (imposta sostitutiva del 10%) riguardante le componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in relazione a incrementi della produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa;
- tale accordo è stato stipulato in relazione alla disciplina legislativa intervenuta nel tempo in materia e richiamata nella Premessa all'accordo (art. 2 del decreto legge 27 maggio 2008, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 e successive disposizioni legislative ivi citate) relativa all'applicazione del regime agevolativo per i rispettivi periodi temporali interessati, incluso l'anno 2011, nonché in base ai chiarimenti diramati dall'Agenzia delle Entrate e dal Ministero del Lavoro (circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011);
- per l'anno 2012 detta agevolazione è stata disciplinata dall'art. 26 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'art. 22, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (c.d. "legge di stabilità 2012");
- in particolare, per l'anno 2012, l'art. 33, comma 12, della legge n. 183/2011 ha disposto - in attuazione dell'art. 26 della legge n. 111/2011 - la proroga



dell'agevolazione fiscale di cui al sopra richiamato art. 2 del decreto legge 27 maggio 2008, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;

- la definizione dell'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva ed il limite massimo di reddito annuo per fruire individualmente dell'agevolazione sono demandati ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze . Tale decreto ad oggi non è ancora stato emanato.

Le Parti

Tutto quanto sopra premesso

in attesa dell'emanazione del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'attuazione operativa dell'agevolazione fiscale

si danno atto e convengono che

1. Gli istituti del premio di risultato (redditività e incentivazione della produttività) e dell'indennità turnisti (accordi Enel Organizzazioni sindacali 7 marzo 1995 e 4 aprile 1995) - per i quali, in base agli accordi aziendali già vigenti in materia, la volontà è stata quella di erogare le somme per tali istituti in quanto correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione ai risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale - continueranno anche per tutto il 2012 ad essere utilizzati per le medesime finalità e, pertanto, in linea con le indicazioni della citata circolare n. 3/E/2011, beneficeranno dell'imposta sostitutiva del 10%.
2. Fermo restando quanto sopra, anche per l'anno 2012, al fine di migliorare la competitività del Gruppo Enel, tutti gli strumenti di flessibilità regolati dal CCNL elettrici e da accordi sindacali aziendali, così come espressamente disciplinati e che qui si intendono integralmente recepiti, continueranno ad essere utilizzati per garantire incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione e l'efficienza organizzativa in relazione ai risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.



In via esplicativa, ma non esclusiva, si fa riferimento, oltre agli istituti di cui al precedente punto 1, a:

- **Indennità di reperibilità**, riconosciuta per ogni giornata di effettivo espletamento di tale servizio finalizzato al miglioramento dell'efficienza organizzativa (art. 39 CCNL elettrici);

- **Compenso per prestazioni di lavoro eccedenti il normale orario:**
 - ✓ per far fronte ad imprevedibili esigenze non altrimenti sopportabili strettamente attinenti alla regolarità del servizio elettrico nonché per far fronte a necessità tecnico gestionali eccezionali, non differibili e di durata temporanea oltre che per situazioni di forza maggiore o circostanze in cui la cessazione dal lavoro ad orario normale possa costituire un pericolo o un danno alle persone o alla produzione (art. 41, comma 3, CCNL elettrici)
 - ✓ rispondenti ad esigenze programmabili entro il limite di 180 ore annuali procapite (art. 41, comma 2, CCNL elettrici)

 - **Compenso per il lavoro notturno**, in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate;
3. Sulla base di quanto sopra concordato e con riferimento agli istituti concretamente applicati, l'Azienda, in attuazione delle disposizioni normative richiamate in premessa, effettuerà per il 2012 l'assoggettamento al regime di imposta sostitutiva del 10% in presenza dei requisiti (importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva e il limite massimo di reddito annuo) la cui definizione è demandata ad un decreto ancora da emanare.

Letto, confermato e sottoscritto.



Piccardo Marcelli
Mario De

